



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 settembre 2008 (19.09)
(OR. en)**

12677/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0025 (COD)**

**CODEC 1054
EDUC 202
SOC 473**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Bruxelles, 1-4 settembre 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore on. Katerina BATZELI (PSE - EL) ha presentato, a nome della commissione per la cultura e l'istruzione, una relazione comprendente 5 emendamenti.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, si sono svolti vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione allo scopo di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 2 settembre 2008 la plenaria ha adottato i 5 emendamenti alla proposta di decisione. Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto concordato fra le tre istituzioni e dovrebbero quindi essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le integrazioni sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 26 settembre 2008, per permettere di meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Programma "Apprendimento permanente" (2007-2013) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (COM(2008)0061 – C6-0064/2008 – 2008/0025(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0061),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 149, paragrafo 4 e 150, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0064/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0276/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 settembre 2008 in vista in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4 e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione^{||},

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio *del 15 novembre 2006*⁴ ha istituito il programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente per il periodo 2007-2013.
- (2) L'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 1720/2006/CE prescrive che le disposizioni necessarie per l'attuazione del programma diverse da quelle indicate al paragrafo 1 siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3 di detta decisione, ossia conformemente alla procedura consultiva definita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio *del 28 giugno 1999* recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁵.
- (3) Tale redazione della decisione n. 1720/2006/CE dispone in particolare che le decisioni di selezione diverse da quelle indicate all'articolo 9, paragrafo 1 siano oggetto della procedura consultiva e del diritto di controllo del Parlamento europeo.

¹ GU C ||
² GU C ||

³ *Posizione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008.*

⁴ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

⁵ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ||

- (4) Le modalità procedurali aggiungono un periodo supplementare di due o tre mesi al processo di attribuzione delle sovvenzioni ai candidati. Esse provocano numerosi ritardi a danno dei beneficiari e comportano altresì un onere sproporzionato per l'amministrazione del programma senza generare alcun plusvalore considerata la natura delle sovvenzioni accordate.
- (5) *Al fine di permettere un'attuazione più rapida e più efficace delle decisioni di selezione, è necessario sostituire la procedura consultiva con un obbligo per la Commissione di informare il Parlamento europeo e gli Stati membri senza indugio su qualsiasi misura adottata per attuare la decisione n. 1720/2006/CE senza l'assistenza di un comitato.*

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione n. 1720/2006/CE è modificata nel modo seguente:

1. *L'articolo 9, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 9 ed il Parlamento europeo su tutte le altre decisioni di selezione prese dalla Commissione per l'attuazione della presente decisione, entro due giorni lavorativi dall'adozione delle decisioni in questione. Queste informazioni includono le descrizioni ed un'analisi delle domande ricevute, una descrizione della procedura di valutazione e di selezione, e l'elenco dei progetti proposti per il finanziamento e dei progetti il cui finanziamento è stato rifiutato."

2. *L'articolo 10, paragrafo 3 è soppresso.*

Articolo 2

*La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impatto della presente decisione ... **

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il || giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

* *Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.*